

**Rapporto della Commissione della Gestione sul M.M. 57 concernente la richiesta di un credito complessivo di fr. 1'473'735.- per il pagamento del compenso pecuniario relativo alla diminuzione di area agricola sul nostro territorio del Piano di Magadino.**

Locarno, 6 febbraio 2012

Egregi Colleghi,

la vostra commissione (CdG), aveva sentito il municipale Prof. D. Erba, accompagnato dal direttore dell'Ufficio Tecnico ing. A. Engelhardt.

Alcuni dubbi erano sorti unicamente riguardo la compensazione dei fondi non necessari alla realizzazione del "Centro Sportivo alle Gerre" siccome inseriti nel progetto del parco del Piano di Magadino e non più necessari per un eventuale sviluppo futuro della zona sportiva Riarena. Infatti ci si chiedeva ottenerne il rimborso di parte del contributo pecuniario già versato.

In effetti l'inserimento di questi fondi nel Parco del Piano di Magadino, il cui piano d'utilizzazione cantonale non è ancora stato adottato dal Consiglio di Stato, ma unicamente messo in consultazione risulta molto restrittivo e chiaro perché ovviamente il relativo Art.1 cpv.3 sottolinea in modo inequivocabile il carattere di " parco naturale ai sensi dell'art. 12 della legge cantonale sulla protezione della natura " tanto da suscitare qualche grossa perplessità in alcuni commissari della CdG sull'opportunità o meno di compensarli.

In effetti questi fondi nell' attuale Piano Regolatore del Piano di Magadino/ PRPM della Città di Locarno risultano indicati con la dicitura AP, ossia destinati alla realizzazione di attrezzature pubbliche.

Quindi potrebbero risultare a prima vista in conflitto con un parco naturale: ma proprio l'articolo 7. delle norme d'attuazione, che riportiamo qui sotto per esteso, definisce i rapporti con i Piani regolatori comunali in modo assai restrittivo, nonostante garantisca comunque le zone per edifici e attrezzature d'interesse pubblico.

**Art. 7 Rapporti con i Piani regolatori comunali**

1. Il PUC PPdM sostituisce i piani regolatori comunali.
2. Restano di competenza dei piani regolatori comunali:
  - le zone per edifici e attrezzature d'interesse pubblico;
  - le zone agricole attrezzate;
  - le zone di protezione delle acque sotterranee;
  - le zone campeggio esistenti;
  - le zone di interesse archeologico;
  - i beni culturali;
  - i piano del traffico, eccezion fatta per i percorsi pedonali e le ciclopiste.

Era quindi ovvio trasmettere, tramite il Municipio, alla Sezione dello sviluppo territoriale una richiesta riguardante un possibile rimborso del compenso pecuniario di territorio agricolo già versato per la Zona sportiva alle Gerre.

Nella tanto attesa risposta, che alleghiamo al presente rapporto, trasmessaci solo lo scorso 31 gennaio 2012 si afferma che *"Giusta l'art. 4 del Regolamento sulla conservazione del territorio agricolo (RLTAgr), la restituzione del contributo pecuniario versato è possibile entro il termine di tre anni, ove si siano provvedute opere di compensazione reale. La norma non prevede il caso della restituzione all'agricoltura del terreno all'origine del contributo. Il termine di tre anni va applicato per analogia anche alla presente fattispecie, rendendo di fatto giuridicamente non praticabile il rimborso di parte della somma già versata nel 2006."*

Visto quanto sopra la vostra commissione vi invita a voler aderire alle conclusioni del messaggio municipale, che conferma indirettamente la zona AP "Centro Sportivo alle Gerre".

Con ossequio.

**(f.to)**

**Alex Helbling (relatore)**

**Alberto Akai**

**Bruno Baeriswyl**

**Bruno Buzzini**

**Marco Büchler**

**Roco Cellina**

**Giuseppe Cotti**

**Davide Giovannacci**

**Ronnie Moretti**

**Lorenza Pedrazzini**

**Elena Zaccheo**

Ufficio del piano direttore  
Ufficio della pianificazione locale  
Ufficio della natura e del paesaggio  
Ufficio dei beni culturali

Stabile amministrativo 2  
Viale Stefano Franscini 17

telefono 091 814 37 74  
091 814 37 67  
fax 091 814 44 12  
e-mail dt-sst@ti.ch

Funzionario  
incaricato

telefono  
e-mail

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità

**E** 31 GEN. 2012

Sezione dello sviluppo territoriale  
6501 Bellinzona

Lodevole  
Municipio di Locarno  
Casella postale

6601 Locarno

Bellinzona, 25 gennaio 2012

Ns. riferimento

Vs. riferimento

**Zona sportiva alle Gerre – Compenso pecuniario di territorio agricolo**


Signora Sindaco, signore e signori Municipali,

in riferimento alla richiesta formulataci circa la possibilità di dezonare, tramite un'apposita variante di PR, i fondi non necessari alla realizzazione del *Centro Sportivo alle Gerre*, ottenendo il rimborso di parte del contributo pecuniario versato nel 2006, ci preghiamo comunicarvi quanto segue. Giusta l'art. 4 del Regolamento sulla conservazione del territorio agricolo (RLTAgr), la restituzione del contributo pecuniario versato è possibile entro il termine di tre anni, ove si siano provvedute opere di compensazione reale. La norma non prevede il caso della restituzione all'agricoltura del terreno all'origine del contributo. Il termine menzionato di tre anni va applicato per analogia anche alla presente fattispecie, rendendo di fatto giuridicamente non praticabile il rimborso di parte della somma già versata nel 2006. Intendiamo nondimeno precisare che un'eventuale riduzione della zona AP in questione potrà in un futuro entrare in linea di conto come compenso reale, se considerata in una contestuale procedura pianificatoria che contempli una nuova sottrazione di territorio agricolo.

Vogliate gradire, signora Sindaco, signore e signori Municipali, i nostri più distinti saluti.


**PER LA SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE**

Il Caposezione:



P. Poggiati

Il Capo dell'Ufficio della  
pianificazione locale:



N. Klainguti

Copia: Ufficio tecnico della città di Locarno;  
Sezione agricoltura, Residenza;  
Ufficio giuridico del DT, Residenza.